

Pubblicato il 26/04/2018

N. 00484/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00312/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2017, proposto da:

Leonardo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Moreno Martini, Gaetano  
Alfarano, Biagio Daniele Fraudatario, con domicilio eletto presso lo  
studio dell'avv. Gaetano Alfarano in Torino, corso Vittorio  
Emanuele II, 83;

*contro*

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Tuccari, con domicilio  
eletto presso la sede dell'Avvocatura Civica, in Torino, via Corte  
D'Appello 16;

*nei confronti*

Arcobaleno Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Sarzotti, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto,

27;

Virtual Coop Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

a) della determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2017, prot. n. 201740738/005 di aggiudicazione definitiva alla contro-interessata della gara comunitaria a procedura aperta indetta dalla Città di Torino - Area Appalti ed Economato Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi per l'affidamento del servizio di “Scansione, lettura ottica, correzione ed invio di dati ed immagini sul sistema applicativo “Verbali Codice della Strada” di tutti i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada”, comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 21 febbraio 2017;

b) di tutti i verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate;

c) per quanto occorrer possa, di tutti gli atti della procedura e, segnatamente, del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato Speciale e dei relativi allegati nonché dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante e di tutti gli atti, verbali, relazioni e relativi allegati concernenti la verifica di anomalia dell'offerta dell'ATI Arcobaleno ivi incluso il documento denominato “Relazione verifica prezzi” redatto dalla Direzione Corpo di Polizia Municipale – Servizio Amministrazione prot. n. 1138/A dell'8 febbraio 2017;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non noto ed in particolare del provvedimento di ammissione dell'ATI controinteressata alle successive fasi della procedura all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, di estremi e data non noti, mai pubblicato sul profilo del Committente ex art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 né mai comunicato;

e per il conseguimento dell'aggiudicazione del contratto previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Torino e l'ATI Aggiudicataria, dichiarando sin d'ora la disponibilità al subentro a norma degli artt. 122 e 124 del D.lgs. n. 104/2010;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ex art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e di Arcobaleno Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con determinazione dirigenziale del 12 luglio 2016, n. 51 e successivo bando di gara spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E il 26 luglio 2016 e sulla G.U.R.I. il 29 luglio 2016, il Comune di Torino, Area Appalti ed Economato Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi ha indetto una gara per l'affidamento per un periodo di 6 anni del servizio di scansione, lettura ottica, correzione ed invio di dati ed immagini sul sistema applicativo “Verbali Codice della Strada” di tutti i verbali di

accertamento di violazioni al codice della strada e leggi collegate per un importo stimato a base d'asta di € 1.200.000,00, oltre IVA.

La selezione delle offerte doveva avere luogo mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartito: "Progetto Tecnico: Max 40 punti", Offerte Migliorative: Max 15 punti e "Offerta Economica: Max 45 punti".

Veniva richiesto il seguente requisito di capacità tecnica: "aver realizzato nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando per la presente gara servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo minimo pari a quello stimato come valore di gara ai sensi del precedente art. 2 (1.200.000,00 euro oltre IVA)".

Prescrizione di analogo contenuto era prevista nell'art. 2).2 del Disciplinare di gara che, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti, richiedeva di indicare "... l'elenco dei principali servizi e forniture prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando (29 luglio 2016) e nell'ambito di questi, dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi... L'importo complessivo di tutti i servizi analoghi suddetti non potrà essere inferiore ad Euro 1.200.000,00 oltre IVA".

Il servizio è strutturato secondo la formula "ad ordine aperto": un contratto a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, con previsione di un corrispettivo unitario per ogni verbale lavorato, anche differenziato per scaglioni di quantitativi in lavorazione (art. 1, comma 2, pag. 3 del capitolato).

La *lex specialis* descrive le diverse attività oggetto dell'appalto, che comprendevano la scansione, l'acquisizione in lettura ottica, il data-entry, la correzione dei dati, nonché la custodia e archiviazione cartacea per tutto il periodo di lavorazione (artt. 1, comma 1.1 del capitolato e art. 3 del disciplinare tecnico). L'art. 2, comma 2.5 del disciplinare tecnico, inoltre, prevede specifici obblighi di catalogazione e tracciatura di tutta la documentazione cartacea prelevata dalla ditta presso il Corpo di Polizia Municipale e riconsegnata, dopo il periodo di custodia presso i propri locali per tutto il tempo necessario alle lavorazioni e al successivo riordino del materiale stesso, tenuto conto che il termine di lavorazione è di sei giorni dalla consegna.

Sempre la *lex specialis* prescrive una serie di oneri per garantire la sicurezza della conservazione e la non alterazione di tutta la documentazione cartacea, costituente accertamento giuridicamente non ripetibile e costituente prova fino a querela di falso.

L'art. 1 del Capitolato ha previsto, inoltre, che “i servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare Tecnico allegato (All.1) al presente capitolato, cui si fa rinvio”.

Il citato Disciplinare Tecnico, all'Allegato 1-bis (Appendice al Disciplinare Tecnico, Specifiche Tecniche - doc. 7) ha suddiviso l'iter di lavorazione dei verbali in dieci fasi da svolgere in sequenza conformemente alle modalità di lavorazione meglio specificate dal medesimo documento.

In particolare, la sezione denominata “CORREZIONE DEI DATI”, al sottoparagrafo “specifiche operative correzioni dati su verbali cs1” ha riportato testualmente: “Tutti i campi: soggetti a

correzione elencati nella tabella dell'allegato A.2 dovranno essere controllati ed eventualmente bonificati dagli errori prodotti dalla precedente fase di lettura ottica;..”.

Analogo obbligo è contenuto nel sotto paragrafo “specifiche operative correzione dati su verbali cs2” laddove è stabilito testualmente che: “Tutti i campi: soggetti a correzione elencati nella tabella dell'allegato A.2 dovranno essere controllati ed eventualmente bonificati dagli errori prodotti dalla precedente fase di lettura ottica; ...”.

Il successivo capitolo denominato “VERIFICA DEI DATI” ha specificato che: “I lotti corretti passano ad una successiva fase di lavorazione che prende il nome di verifica. Questa fase consiste nel controllo per ogni verbale di tutti i campi soggetti a correzione e della documentazione (fotocopie per richieste allegati) prodotta nella fase precedente. La verifica di un lotto è completa quando la validità di tutti i suoi documenti è stata accertata”.

Alla gara ha partecipato la Cooperativa sociale Arcobaleno (mandataria), con impegno a costituirsi in R.T.I. unitamente alla Virtual Coop cooperativa o.n.l.u.s.(mandante), che ha presentato la documentazione richiesta dagli atti di gara in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica e professionale per lo svolgimento dell'appalto (dichiarazione di ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza, impegno a rispettare il patto di integrità, documento di gara unico europeo e referenze bancarie), con formulazione di un'offerta migliorativa.

Nella seduta pubblica dell'8 febbraio 2017, il Comune ha escluso l'ATI Maggioli ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'ATI Arcobaleno con il punteggio totale di 81,493, mentre Leonardo, pur

avendo conseguito il massimo punteggio sia per il Progetto tecnico (40/40) sia per le Offerte Migliorative (15/15), si è classificata al secondo posto con 72,469/100 punti solo a seguito del ribasso proposto dall'ATI Arcobaleno (54%).

Con determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2017, prot. n. 201740738/005, comunicata a Leonardo il 21 febbraio 2017, il Comune ha aggiudicato definitivamente la Gara all'ATI Arcobaleno. Avverso l'aggiudicazione la ricorrente ha proposto ricorso, articolando le seguenti censure:

sulla mancata esclusione dell'ATI Arcobaleno per carenza del requisito di capacità tecnica:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art 83 d. lgs. 50/2016, della lex specialis, in particolare dell'art. 3.2.2 del capitolato e dell'art 2.2 del disciplinare; eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento dei presupposti, contraddittorietà e ingiustizia manifesta: l'ATI Arcobaleno avrebbe dovuto essere estromessa dalla Gara per aver dichiarato, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dalla disciplina di gara, di aver svolto nell'ultimo triennio anche prestazioni che nulla hanno a che vedere con l'oggetto della Gara, trattandosi di attività di "archiviazione fisica di documenti" di varia natura (ad es. fiscale, contabile).

La lex specialis richiedeva espressamente che il concorrente per qualificarsi dovesse aver realizzato nell'ultimo triennio "servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto" per un importo minimo pari ad euro 1.200.000,00.

L'ATI Arcobaleno per soddisfare il suddetto requisito ha dichiarato di aver effettuato "servizi analoghi" per un importo complessivo di

Euro 1.299.587,52 di cui Euro 709.752,00 riferiti alla mandataria Arcobaleno Cooperativa Sociale (“Mandataria”) ed Euro 589.835,52 alla mandante Virtual Coop Cooperativa sociale O.n.l.u.s. (“Mandante”). Non riferibili all’oggetto della gara, né possono considerarsi “analoghi”, poiché non comprendono alcuna attività di digitalizzazione informatica di documenti cartacei, i seguenti servizi:

- Scooter S.r.l. (già Felce 92 S.r.l.) - Euro 40.853,00;
- Patronato ACLI Torino - Euro 58.689,00
- Compagnia di S. Paolo – Euro 33.455,00
- Coop. Soc. Arcobaleno – Euro 2.291,00
- Consorzio Abele Lavoro SCS – Euro 9.483,00

per un totale complessivo di Euro 144.771,00.

Eliminando dai 709.752,00 Euro dichiarati dalla mandataria anche solo l’importo di Euro 144.771,00 – riferito a prestazioni che certamente non possono essere considerate “analoghe” rispetto all’oggetto della Gara – l’ATI Arcobaleno non soddisfa il requisito minimo di capacità tecnica, attestandosi ad Euro 1.154.816,52 ben al di sotto della soglia di Euro 1.200.000,00 richiesta dalle prescrizioni di gara;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 94 del d.lgs. n. 50/2016 nonché della lex specialis di gara (in particolare, dell’art. 1 del capitolato, del disciplinare tecnico e della relativa appendice “specifiche tecniche”). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore e travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta: la verifica dei dati contenuti nei verbali deve essere svolta per tutti i campi soggetti a correzione e non “a campione”. Nell’offerta dell’aggiudicataria le attività di verifica verranno eseguite esclusivamente dalla Mandante Virtual Coop, per

tutti i verbali, ma solo alla voce relativa alla “targa”. Mentre la verifica di tutti i restanti 26 campi dei verbali soggetti a correzione elencati nella tabella dell’allegato A.2 sarà eseguita dalla stessa Mandante unicamente “a campione”.

L’offerta tecnica dell’ATI Arcobaleno si discosta dalle specifiche tecniche individuate dal Comune che hanno imposto che la verifica dei dati consistesse nel controllo “per ogni verbale di tutti i campi”. Sottolinea la ricorrente che tale prescrizione tecnica rappresenta un requisito minimo essenziale che il Progetto tecnico dell’ATI Arcobaleno avrebbe dovuto rispettare, con la conseguenza che la accertata mancanza di detto requisito doveva determinare l’esclusione dell’ATI Arcobaleno dalla procedura di gara.

Sul provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto:

3) illegittimità derivata: le doglianze dedotte ai precedenti motivi si riflettono inevitabilmente sulla determinazione del Comune di aggiudicare definitivamente l’appalto all’ATI Arcobaleno, viziandola in via derivata.

4) violazione e falsa violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 nonché della lex specialis di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore e travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza ed illogicità manifeste: la censura prospettata al precedente punto 2, inficia irrimediabilmente anche il giudizio di congruità ed idoneità dell’offerta presentata dalla controinteressata “...a garantire l’attendibilità degli impegni contrattuali assunti” rendendo illegittima l’aggiudicazione anche sotto tale distinto profilo.

Nella seduta pubblica del 16 novembre 2016 la Commissione ha sottoposto a verifica di congruità l'offerta dell'ATI Arcobaleno, risultata anormalmente bassa.

Secondo la tesi di parte ricorrente poiché la verifica dei campi soggetti a correzione verrà svolta solo a campione, con un solo addetto per 6 ore giornaliere, e 30 settimanali, l'offerta non rispetta la prescrizione del capitolato, perché sarebbe necessario aumentare le ore e gli addetti e quindi aumentare il costo del personale.

Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione comunale e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 167 del 20 aprile 2017 la domanda cautelare veniva respinta.

In sede di appello il Consiglio di Stato (ord. N. 2351/2017), confermava la decisione cautelare, in relazione al motivo diretto a contestare il possesso dei requisiti di capacità tecnica in capo all'aggiudicataria, ma ha ritenuto che l'ulteriore questione relativa alla conformità alle specifiche tecniche dell'offerta della medesima aggiudicataria, richiedesse, “anche alla luce delle produzioni documentali fatte dalla controinteressata solo nel presente appello cautelare, un approfondimento nella opportuna sede del merito, già fissato a gennaio 2018”.

All'udienza pubblica del 24 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1) La società Leonardo ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Torino a favore dell'ATI Arcobaleno della gara comunitaria a procedura aperta, indetta in data 26.7.2016 per l'affidamento del servizio di “scansione, lettura ottica, correzione ed invio di dati ed immagini sul sistema applicativo “Verbali Codice

della Strada” di tutti i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada”.

1.2 Con il primo motivo di ricorso, la società Leonardo afferma che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla procedura l'ATI Arcobaleno per non avere dimostrato il possesso del requisito minimo della capacità tecnica richiesto dall'art. 2.2 del disciplinare.

Al riguardo, l'art. 2.2 del disciplinare richiede lo svolgimento nel triennio precedente alla data di indizione del bando (nella specie, il 29.7.2016) di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per un importo non inferiore a € 1.200.000,00 oltre I.V.A.

Rileva la ricorrente che, ai sensi dell'art. 1 del capitolato, l'oggetto del contratto risiede nell'esecuzione del “servizio di scansione, lettura ottica, correzione e invio di dati e immagini su un Sistema Applicativo “Verbali Codice della Strada”.

Ritiene la società Leonardo che, ai fini della maturazione in capo all'ATI controinteressata del requisito previsto dall'art. 2.2 del disciplinare, non sarebbero rilevanti cinque degli undici pregressi servizi indicati dalla mandataria Coop. Arcobaleno. In particolare i contratti eseguiti a favore della Scooter s.r.l., del Patronato ACLI di Torino, della Compagnia di San Paolo, della Coop. Soc. Arcobaleno e del Consorzio Abele Lavoro, del complessivo valore di € 144.771,00, riguarderebbero le sole attività di trasporto, catalogazione, gestione e archiviazione fisica di libri e documenti.

Secondo la ricorrente, tali servizi non sarebbero qualificabili come analoghi a quello messo a gara.

La predetta somma di € 144.771,00 andrebbe quindi sottratta da quella indicata nell'offerta della controinteressata, con la conseguenza che il valore dei servizi analoghi prestati nel triennio precedente si

attesterebbe ad € 1.154.816,52 e quindi ad un valore inferiore alla soglia minima di € 1.200.000,00.

### 1.3 Il motivo è infondato.

Il giudizio di pertinenza dei contratti eseguiti dall'ATI Arcobaleno in relazione al servizio messo a gara deve svolgersi avendo riguardo alla regola generale espressa dall'art. 83 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale "I requisiti e le capacità di cui al comma 1 (cioè i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali), sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione."

Con specifico riferimento alla capacità professionale maturata in servizi analoghi, appare condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "nel caso in cui il bando di gara pubblica chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di "servizi analoghi" con quello di "servizi identici", atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; aggiungasi che la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici", poiché la prima formula implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al

fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando; aggiungasi che la prescrizione concernente lo svolgimento di servizi simili deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia, comunque, dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto” (Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2017, n. 2227.)

Al riguardo, come giustamente precisato dalle difese del Comune di Torino e dell'ATI controinteressata con argomentazioni già positivamente apprezzate dal Collegio nella fase cautelare, si osserva che l'oggetto del servizio messo a gara, così come individuato dall'art. 1 del capitolato speciale e dall'allegato “A” del disciplinare tecnico, non consiste solo nella scansione, nella lettura ottica, nella correzione e nell'invio di dati, ma comprende anche l'esecuzione di altre attività strumentali, consistenti nel ritiro, nella presa in custodia e nella restituzione dei verbali, nonché nell'adozione di misure idonee a garantire la protezione dei dati personali ivi contenuti.

Inoltre, sotto altro aspetto, si osserva che tra le parti è incontestato il raggiungimento da parte dell'ATI controinteressata di un fatturato pari a € 1.154.816,52 in precedenti contratti analoghi al servizio messo a gara.

Proseguendo nel ragionamento, ammonta a € 45.183,48 la restante quota per raggiungere la soglia indicata nel bando di € 1.200.000,00.

Ad avviso del Collegio, la quota di € 45.183,48 può essere ragionevolmente coperta dall'esecuzione dei predetti contratti “analoghi” a quello messo a gara, aventi ad oggetto le attività di trasporto, catalogazione, gestione e archiviazione fisica di libri e documenti.

Di conseguenza, è immune da censure il giudizio della Stazione appaltante a riguardo del possesso da parte dell'ATI Arcobaleno del requisito minimo della capacità tecnica richiesto dalla lex specialis di gara.

2) È invece fondato il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente lamenta la mancata corrispondenza tra le prestazioni richieste dalla Stazione appaltante e l'offerta della controinteressata.

Ai sensi dell'art. 94 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione presuppone la conformità dell'offerta “ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara”.

In giurisprudenza è stato affermato che “le regole, che informano la materia degli appalti pubblici, esigono — a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici funzionali all'imparzialità nella scelta del contraente ed al buon andamento in ordine alla serietà dell'offerta ed alla corretta esecuzione dell'appalto — la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 31 agosto 2017, n. 1428.)

La conseguenza della mancanza, nell'offerta tecnica, di alcuni requisiti previsti come obbligatori dal capitolato tecnico, è l'esclusione dell'impresa dalla gara, atteso che viene in rilievo la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 21 novembre 2016, n. 11560.)

Nella fattispecie, la società Leonardo, dopo aver esaminato il contenuto dell'offerta tecnica della controinteressata conosciuto per intero solo successivamente alla fase cautelare di primo grado, ha

dimostrato che tale offerta non corrisponde a quella richiesta dal disciplinare tecnico.

Il Collegio concorda con la lettura della società ricorrente: come risulta dal disciplinare tecnico, i verbali sanzionatori oggetto di lavorazione sono composti da ventisette o da ventotto campi (cfr. le pagine 62 e 63 dell'Allegato 1 bis – appendice al disciplinare tecnico specifiche tecniche).

In particolare, i verbali appartenenti alla tipologia CS1 sono composti da ventisette campi, mentre i verbali appartenenti alla tipologia CS2 sono composti da ventotto campi.

Ciascun verbale, dopo la digitalizzazione, è soggetto alla fase della “correzione”, che consiste nella bonifica degli errori prodotti dalla precedente fase di scansione (cfr. le pagine 52 e 53 dell'Allegato 1 bis – appendice al disciplinare tecnico specifiche tecniche.)

Per i verbali CS1 la “correzione” interessa diciotto campi, mentre per i verbali CS2 interessa ventuno campi (cfr. le pagine 62 e 63 dell'Allegato 1 bis – appendice al disciplinare tecnico specifiche tecniche.)

Alla fase della “correzione” segue quella della “verifica” che, letteralmente, “consiste nel controllo per ogni verbale di tutti i campi soggetti a correzione” (cfr. la pagina 54 dell'Allegato 1 bis – appendice al disciplinare tecnico specifiche tecniche.)

Alla luce di queste indicazioni, il contenuto dell'offerta tecnica dell'ATI Arcobaleno è solo apparentemente conforme al disciplinare nella parte in cui afferma che la fase della “verifica” “consisterà nel controllo per ogni verbale scansionato di tutti i campi soggetti a correzione” (pagina 16, punto 2.2.7, dell'offerta tecnica.)

Proprio tale circostanza aveva condotto il Collegio a respingere l'istanza cautelare della ricorrente.

Sennonché, ad un più approfondito esame della documentazione, prodotta solo nel giudizio cautelare di appello, tale affermazione di principio non sembra trovare riscontro concreto nella descrizione dettagliata della fase di “verifica” contenuta nella medesima offerta tecnica della controinteressata.

Al riguardo, sotto un primo profilo, l’offerta dell’ATI Arcobaleno propone nella fase della “verifica” il controllo a campione dei campi inseriti dagli operatori addetti alla correzione (con un minimo previsto di un verbale ogni cinque), il controllo sulla completezza dei lotti in lavorazione, la verifica manuale del campo denominato “TARGA” per ciascuno dei verbali, l’apposizione di apposita sigla di verifica sul lotto controllato (pagina 16, punto 2.2.7, dell’offerta tecnica.)

Il controllo di tutti i campi non riguarda ciascun verbale, ma solo i verbali estratti a campione.

Dei diciotto (o ventuno) campi soggetti a correzione solo uno - il campo “TARGA” - è quindi sempre soggetto alla successiva attività di verifica.

Sotto un secondo profilo che conduce alla medesima conclusione, l’ATI Arcobaleno precisa che “il lavoro verrà svolto prevalentemente presso la sede della Cooperativa Arcobaleno [...] a Torino. La Cooperativa Virtual Coop svolgerà l’attività di supervisione a campione del lavoro svolto a Torino ed in particolare il controllo del campo “targa” di tutti i verbali, operando con lo stesso software attraverso una connessione in remoto” (pagina 34, punto 3.3, dell’offerta tecnica). Dal contenuto della tabella contenuta alla

precedente pagina 25, punto 3.1.1, dell'offerta tecnica, (tabella che denomina "supervisione e verifica" la fase successiva alla fase della correzione), si evince che l'attività di "supervisione" svolta nella sede di Bologna corrisponde - secondo la soggettiva prospettazione dell'ATI Arcobaleno - a quella di "verifica" indicata nel disciplinare tecnico.

In altri termini, l'offerta dell'ATI Arcobaleno prevede lo svolgimento dell'attività di "correzione" a Torino e lo svolgimento dell'attività di "verifica" a Bologna. In particolare, l'attività di "verifica" svolta a Bologna consiste esclusivamente nel controllo del campo "TARGA". L'offerta non prevede lo svolgimento dell'attività di "verifica" rispetto agli altri campi di ciascun verbale.

Sotto entrambi i profili appena esaminati, si ricava che l'attività di verifica proposta dall'ATI Arcobaleno, la quale limita il controllo al campo "TARGA", non corrisponde a quella richiesta dal disciplinare tecnico.

Infatti, come detto, il disciplinare tecnico richiede il controllo di tutti i campi soggetti a correzione (ventuno o diciotto a seconda della tipologia di verbale) e non del solo campo riguardante la targa del veicolo interessato.

La censura merita quindi accoglimento.

3) Con il terzo motivo di ricorso, la società Leonardo prospetta ulteriori profili di patologia del provvedimento impugnato. Si tratta di vizi che derivano per contagio da quelli oggetto del secondo motivo sopra esaminato.

In sostanza, la ricorrente afferma che l'ATI Arcobaleno avrebbe calibrato la propria offerta economica sull'offerta tecnica la quale, come si è visto, non prevede lo svolgimento di tutte le prestazioni

richieste dal disciplinare tecnico. Infatti, l'offerta tecnica della controinteressata non comprende la verifica di tutti i campi soggetti a correzione. Secondo la ricorrente, l'offerta economica della controinteressata – soprattutto sotto il profilo del costo del personale – non sarebbe quindi idonea a coprire la spesa connessa alla verifica di tutti i campi di ciascun verbale.

Al riguardo, si osserva che l'accoglimento del secondo motivo di ricorso produce un effetto, assorbente rispetto all'esame del presente motivo.

Nondimeno, nel merito è corretta la conclusione del ragionamento svolto dalla ricorrente.

Infatti, l'offerta economica dell'ATI Arcobaleno è sì risultata congrua, ma in relazione ad una offerta tecnica che prevede l'esecuzione di una prestazione qualitativamente e quantitativamente inferiore rispetto a quella richiesta dal disciplinare tecnico.

Stando così le cose, se ne conclude che il subprocedimento di verifica della congruità non ha dimostrato che l'offerta economica della controinteressata avrebbe coperto tutte le prestazioni richieste dalla Stazione appaltante.

Il motivo merita quindi l'accoglimento.

4) La società Leonardo ha chiesto il risarcimento in forma specifica, mediante il subentro nel contratto e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente.

Entrambe le domande non possono essere accolte.

Quanto alla domanda di subentro, è dirimente il fatto che il Comune e l'ATI Arcobaleno non hanno ancora stipulato il contratto.

Quanto alla domanda di risarcimento per equivalente, si osserva che la riapertura del procedimento conseguente all'accoglimento del

ricorso restituirà alla ricorrente la seria chance di conseguire l'aggiudicazione della gara.

5) In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della delibera in oggetto.

Deve essere respinta la domanda risarcitoria.

La Stazione appaltante dovrà riaprire la procedura di gara e, tenendo conto di quanto motivato in sentenza, rideterminarsi a riguardo dell'ammissibilità dell'offerta dell'ATI Arcobaleno.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione del diverso esito tra fase cautelare e fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per effetto annulla la determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2017, prot. n. 201740738/005, del Comune di Torino.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Silvana Bini**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

IL SEGRETARIO